

IL PIANO CASA DI VALDAGNO : opportunità per i cittadini

Applicazione fonti di energia rinnovabile

Titoli abilitativi ed oneri

LIMITI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE VENETO N. 13 DEL 07 LUGLIO 2011 - Pubblicata nel BUR Veneto n. 50 del 8 luglio 2011

Definizione di Prima casa di abitazione e prima abitazione del proprietario (art. 8 comma 1 della L.R. n.26 del 09.10.2009 così come modificata dall'art. 1 comma 1 della L.R. n.13 del 08.07.2011)

Per "prima casa di abitazione e prima abitazione del proprietario" di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 luglio 2009, n. 14 e "prima casa di abitazione" di cui al comma 3, articolo 4, comma 6 e comma 7 dell'articolo 9 della medesima legge, si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l'avente titolo, o i suoi familiari, risiedono oppure si obbligano a stabilire la residenza e a mantenerla almeno per ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità.

Per una corretta interpretazione del termine "i suoi familiari", vengono considerati familiari in linea retta sino al 2° grado di parentela.

- Art. 1** Finalità
- La Regione del Veneto promuove misure per il sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostruire e realizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabile.
 - Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o degli strumenti urbanistici e territoriali.
 - Nel caso di edifici che sorgono su aree demaniali o vincolate dal pubblico, gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 sono subordinati allo specifico assenso dell'ente titolare delle proprietà demaniali o tutore del vincolo.

Art. 2 Interventi edilizi

- Per le finalità di cui all'articolo 1, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. Resta fermo che nei limiti dell'ampliamento non vanno calcolati i volumi occupati da unità immobiliari vigenti.
- L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente; ove ciò non risulta possibile oppure compromette il carattere del fabbricato esistente può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato.
- Nei limiti dell'ampliamento di cui al comma 1 sono da computare l'eventuale recupero dei sottotetti esistenti al 31 maggio 2011 aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 aprile 1999, n. 12 "Recupero dei sottotetti esistenti e fini abitativi" con esclusione dei sottotetti esistenti oggetto di contratto in qualsiasi stato e grado del procedimento.
- Le unità di edifici composti da più unità immobiliari l'ampliamento può essere realizzato anche separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con le leggi che disciplinano il condominio negli edifici, fermo restando il limite complessivo stabilito al comma 1. In ipotesi di case a schiera l'ampliamento è ammesso qualora venga realizzato in maniera unitaria e con modalità uniformi nelle case appartenenti alla schiera.
- La percentuale di cui al presente articolo è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw, ovvero che gli installati.

Art. 3 Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, strutturali e tecnologici.

Art. 3 comma 1
La Regione promuove la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e legittimati da titoli abilitativi che necessitano di essere adeguati agli attuali standard qualitativi, architettonici, strutturali e tecnologici.

Art. 3 comma 2
La percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, è elevata di un ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell'intero edificio che ne porti la prestazione energetica come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attenuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente l'attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia" e successive modificazioni, alla corrispondente classe B.

Art. 3 comma 3
La percentuale di cui all'articolo 2, comma 1, è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di ampliamento di cui al comma 1, in deroga alle previsioni del regolamento comunale e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 "Iniziativa ed intervento regionali a favore dell'edilizia sostenibile". A tali fini la Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, integra le linee guida di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 4/2007, prevedendo la graduatoria della volumetria assemblata in ampliamento in funzione della qualità ambientale ed energetica dell'intervento.

Art. 3 comma 4
La percentuale di cui al presente articolo è elevata di un ulteriore 10 per cento nel caso di interventi di cui al comma 2 composti da riqualificazione planivolumetrica con forme architettoniche diverse da quelle esistenti componenti la modifica dell'area di volume demolito delle norme degli edifici originari e sia oggetto di un piano attuativo ai sensi della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni.

Art. 3 comma 5
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti o in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo, purché, all'entrata in vigore della presente legge, non sia già avvenuta la ricostruzione.

Art. 4 Interventi per favorire la riqualificazione degli insediamenti storici e ricettivi.

Art. 4 comma 1
Fermo restando quanto consentito dagli articoli 1, 2 e 3 è possibile ampliare fino al 20 per cento le attrezzature all'aperto di cui all'allegato 5/4 lettera b) e lettera di numeri 1) e 2) della legge regionale 9 novembre 2002, n. 33 "Tetto unico delle leggi regionali in materia di turismo" anche se ricadenti in area demaniale.

Art. 4 comma 2
Nell'ipotesi in cui gli insediamenti storici, ricettivi e ricettivi offrano investimenti nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, le concessioni demaniali marittime si intendono prorogate per la durata massima prevista dalle vigenti normative nazionali e regionali.

Art. 5 Elenchi

Art. 5 comma 1
I comuni, a fini conoscitivi, provvedono ad istituire ed aggiornare l'elenco degli ampliamenti autorizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4.

Art. 5 comma 2
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 3
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 4
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 5
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 6
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 7
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 8
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 9
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 10
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 11
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 12
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 13
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 14
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 15
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 16
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 17
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 18
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 19
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 20
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 21
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 22
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 23
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 24
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 25
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 26
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 27
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 28
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 29
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 30
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 31
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 32
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 33
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 34
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 35
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 36
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 37
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 38
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 39
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 40
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 41
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 42
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 43
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 44
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 45
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 46
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 47
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 48
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 49
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 50
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 51
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 52
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 53
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 54
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 55
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 56
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 57
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 58
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 59
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 60
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 61
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 62
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 63
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 64
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 65
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 66
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 67
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 68
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 69
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 70
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 71
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 72
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 73
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 74
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 75
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 76
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 77
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 78
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 79
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 80
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 81
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 82
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 83
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 84
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 85
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 86
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 87
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 88
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 89
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 90
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 91
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 92
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 93
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 94
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 95
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 96
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 97
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 98
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 99
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 100
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 101
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 102
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 103
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 104
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 105
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.






Art. 5 comma 106
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 107
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 108
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 109
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.

Art. 5 comma 110
L'elenco di cui al comma 1 indica per ciascuna tipologia di intervento di cui agli articoli 2, 3 e 4 il volume e la superficie di ampliamento autorizzati.



Art. 5 Interventi per favorire l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari.

- Non concorrono a formare cubatura sulle abitazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge:
 - I sistemi di captazione delle radiazioni solari adibiti ad integrare negli edifici, quali serre bioclimatiche, pareti ad accumulo e muri calcestruzzati, atti allo sfruttamento passivo dell'energia solare, sempreché conformi con il calcolo di progetto degli impianti termotecnici;
 - Le pergole e le tettoie finalizzate all'installazione di impianti solari fotovoltaici, così come definiti dalla normativa statale, di tipo integrato o parzialmente integrato, con potenza non superiore a 6 kWp;
- Le strutture e gli impianti di cui al comma 1 sono realizzabili anche in zona agricola e sono sottoposte a denuncia di inizio attività (DIA), in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni.</